

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VERONA STRADA SICURA" - ONLUS

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART 1) E' costituita l'Associazione denominata "VERONA STRADA SICURA - ONLUS", acronimo "V.S.S." ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

ART 2) L'Associazione ha sede legale in Verona, Via Gino Compri n. 6, ed ha durata a tempo illimitato.

ART 3) L'Associazione è apartitica, apolitica e non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART 4) L'Associazione "VERONA STRADA SICURA - ONLUS" persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile, sociale e culturale, ha lo scopo di promuovere, propagandare e diffondere una cultura che salvaguardi la vita e che abbia

come scopo il suo miglioramento.

L'associazione si propone di raggiungere tale scopo attraverso una formazione atta a promuovere una attività di prevenzione che si basa sull'informazione e sull'educazione alla sicurezza stradale per diminuirne la sinistrosità stradale, attraverso messaggi positivi, semplici, frequenti e di immediata ricezione rivolti al singolo utente che ad istituzioni, quali scuole o luoghi di ritrovo e comunque luoghi frequentati da utenti della strada.

La prevenzione include pure l'aspetto culturale nel senso che le informazioni debbano mirare ad orientare l'utente alla prudenza sulle strade quale scelta consapevole, informandolo nel contempo sui condizionamenti esterni che compromettono tale scelta attraverso la preparazione e diffusione di materiale informativo idoneo a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo.

Inoltre, l'associazione si propone di raggiungere lo scopo anche attraverso la cura, l'aiuto materiale e l'assistenza, di ogni tipo, a beneficio di soggetti vittime di eventi traumatici e svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

ART 5) All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

SOCI

b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

d) in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell'associazione valutata dal consiglio direttivo sulla base di indici oggettivi.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I soci all'interno dell'associazione, sono distinti nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Ordinari;

c) Soci Onorari.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART 11) Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Vice Presidente;

e) Il Segretario;

f) Il Tesoriere;

g) I Consiglieri.

ART 12) All'assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

	a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi	
	e sulle relazioni del consiglio direttivo;	
	b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e	
	degli altri organi dell'associazione;	
	c) approvare le linee generali del programma di attività	
	dell'associazione;	
	d) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;	
	e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto	
	associativo;	
	f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario	
	sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e	
	dagli altri organi dell'associazione;	
	g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione	
	sociale.	
	Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale	
	qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria	
	o straordinaria.	
	La comunicazione della convocazione deve essere effettuata	
	con avviso a mezzo lettera o telefax o email o messaggistica	
	istantanea, oppure avviso affisso presso i locali della	
	sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente	
	istituite, almeno quindici giorni prima della riunione,	
	contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed	
	il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo	
	dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.	

ART 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal

Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta

all'anno.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il

quale nomina a sua volta fra i soci un segretario

verbalizzante:

- approva le linee generali del programma di attività per

l'anno sociale;

- approva il rendiconto economico finanziario dell'anno

trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione per

l'anno sociale e la vita associativa ad eccezione delle

proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di

competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente

costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci

e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su

tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi

in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze

diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera

validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le

questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo

Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

	ART.14) L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un	
	Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza	
	semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un	
	segretario verbalizzante, è convocata per deliberare in	
	ordine alle modifiche statutarie ed alle proposte di	
	scioglimento dell'associazione, ogni qualvolta ne faccia	
	motivata richiesta almeno un terzo degli associati.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci e	
	delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su	
	tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi	
	in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze	
	diverse.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera	
	validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le	
	questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo	
	Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.	
	ART 15) Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente	
	trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci,	
	rimangono depositate nei locali dell'Associazione durante i	
	dieci giorni che seguono l'Assemblea.	
	ART 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a	
	scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un	
	decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la	

votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART 17) Il Consiglio Direttivo, è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per quattro anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART 19) Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione

	dell'Assemblea;	
	- stipula tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;	
	- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;	
	- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.	
	ART 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.	
	Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria ed il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.	
	Il Presidente, oppure un suo delegato del Consiglio Direttivo, può aprire e gestire, per conto dell'Associazione, presso una banca di propria fiducia, uno o più conti correnti, per l'amministrazione dei fondi dell'associazione e potranno effettuare depositi e prelievi per qualunque importo.	

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART 21) Il Segretario sostituisce in caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente in tutte le loro funzioni con delega del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

ART 22) Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti

esigibili.

Si occupa degli incassi e dei pagamenti preventivamente
vistati dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Segretario.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è
indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà
dell'Associazione;

b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di
enti pubblici e privati o persone fisiche.

Art 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote
annuali di adesione all'Associazione e le quote
straordinarie, rappresentano unicamente un versamento
periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà
o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso
rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e
delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo
nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia
motivata istanza; le copie richieste sono fatte

dall'Associazione a spese del richiedente.

ART 26) Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART 27) Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

ART 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 30) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART 31) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in

materia.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea del 03

febbraio 2016.

Sig. Benedetti Antonio

Sig. Maculan Massimiliano

Sig. Binosi Lucio

Sig. Pasquali Luciano

Sig. Conti Andrea

Sig. Giambenini Pier Giorgio

Sig.ra Zanchi Annalisa